



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

RIUNITI

Da una parte l'IILA – Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana (in seguito denominato “IILA”) con sede in Roma, Via Paisiello N° 24, CAP 00198. Codice Fiscale N. 80443910585, rappresentata dal Segretario Generale, Donato Di Santo.

Dall'altra parte Libera Associazioni Nomi e Numeri contro le mafie (in seguito denominato “LIBERA”) con sede e domicilio fiscale in Roma, Via IV Novembre N° 98, CAP 00187, Codice Fiscale N. 97116440583 rappresentata dal Presidente Nazionale, Pio Luigi Ciotti.

PREMESSO

- che IILA è una organizzazione internazionale intergovernativa con sede in Roma fondata nel 1966. Ne sono membri l'Italia e le venti repubbliche dell'America Latina (Argentina, Stato Plurinazionale di Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Uruguay e Repubblica Bolivariana del Venezuela) ai sensi della Convenzione Internazionale firmata il 1° Giugno 1966 ed entrata in vigore l'11 Dicembre dello stesso anno in seguito alla ratifica degli Stati Membri;
- che IILA è una organizzazione internazionale costituita con la Convenzione Internazionale conclusa a Roma il 1° Giugno 1966 e presente sul territorio italiano secondo quanto stabilito dall'accordo di sede concluso con il Governo della Repubblica Italiana e ratificato con Legge 12 Luglio 2005, N. 141;
- che IILA rappresenta uno dei principali strumenti di dialogo politico tra l'Italia, l'Europa e l'America Latina e collabora alle Conferenze Ministeriali Biennali “Conferenza Italia America latina e Caraibi”;
- che LIBERA è un'associazione apartitica, acconfessionale e senza scopo di lucro, fondata nel 1995, con sede in Roma, alla quale aderiscono circa 1.600 associazioni, gruppi, scuole, università e altri soggetti collettivi impegnati in attività di lotta ai fenomeni mafiosi e alla corruzione, promovendo la cultura della legalità, della solidarietà e della corresponsabilità per costruire giustizia sociale;
- che LIBERA è presente su tutto il territorio italiano attraverso coordinamenti regionali, provinciali e presidi locali e che a livello internazionale promuove reti in Europa, America Latina e Africa, delle quali fanno parte oltre 80 organizzazioni della società civile.

15

pu

CONSIDERATO

- Che le Parti condividono il comune valore della ricerca del dialogo interculturale come elemento a favore dello sviluppo sociale ed educativo;
- Che le Parti hanno deciso di sviluppare una collaborazione reciproca, nel rispetto delle proprie specificità e prerogative, volta a contribuire alla realizzazione di obiettivi comuni;
- Che i particolari caratteri delle due Parti, come il carattere intergovernativo e proiezione regionale dell'IILA, l'alta specializzazione e autorevolezza riconosciuta a LIBERA, fanno ritenere, con pieno convincimento, la possibilità di promuovere sinergie a favore dello sviluppo delle popolazioni dell'America Latina e Caraibi attraverso la collaborazione in attività di cooperazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 2

Con il presente accordo, le parti si impegnano ad attivare ogni forma di sinergia ed efficace collaborazione scientifica finalizzata all'approfondimento dei temi di cui alla premessa, e nella fattispecie, attraverso la promozione di iniziative congiunte, quali, tra le altre, seminari, conferenze, incontri istituzionali, studi e ricerche su temi relativi all'agenda italo latinoamericana e bi-regionale Europa- America Latina e Caraibi, all'agenda multilaterale con particolare riferimento ai temi dell'integrazione e all'agenda degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU 2030, prevedendo inoltre la possibilità di collaborare in specifiche attività di cooperazione.

A tal fine entrambe le Parti metteranno a disposizione le proprie competenze, la propria esperienza e le proprie reti di relazioni nazionali e internazionali

ART. 3

Le Parti si impegnano a condividere informazioni e buone pratiche mediante i seguenti meccanismi:

- a) Definizione di canali di comunicazione istituzionali, designando punti di contatto per il coordinamento delle attività nell'ambito del presente accordo.
- b) Realizzazione di riunioni periodiche.

ART. 4

Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente Art. 2 verrà di volta in volta programmata sulla base di specifici accordi attuativi che ne definiscano i contenuti, le tempistiche, le modalità operative, eventuali oneri finanziari ed ogni altro elemento utile.

ART. 5

Il presente accordo di collaborazione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione.

ART. 6

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata A/R o con posta certificata.

ART. 7

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.

ART. 8

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Accordo di Collaborazione e nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'intesa, di risolvere ogni eventuale vertenza mediante arbitrato ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno da ciascuna delle parti, ed il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio Arbitrale, nominato di comune accordo dalle Parti.

ART. 9

Nulla di quanto è convenuto nel presente Accordo di Collaborazione potrà essere considerato come una rinuncia ai privilegi e alle immunità di cui gode l'IIILA, in virtù della Convenzione Internazionale ratificata dall'Italia con la Legge 794 del 4 Ottobre 1966 e della Legge 141 del 12 Luglio 2005.

Roma, li 20.05.2019

PER IILA

Il Segretario Generale
Donato Di Santo

PER LIBERA

Il Presidente Nazionale
Pio Luigi Ciotti